



**ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO
CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI**

NOTIZIE DALL'ORDINE N. 14/2009

Napoli 13 Novembre 2009 (*)

IL 14 NOVEMBRE PROSSIMO ENTRERA' IN VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA IN UNO AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CHE TROVERETE PUBBLICATI SUL NOSTRO SITO WWW.ORDINECDLNA.IT. VI ABBIAMO CONTRIBUITO FACENDO PARTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE IN SEDE REFERENTE IN RAPPRESENTANZA DELLA CAMPANIA E DELL'ITALIA MERIDIONALE. IMPORTANTE LA NORMA TRANSITORIA. I CPO E GLI ALTRI ENTI FORMATIVI SONO EQUIPARATI NELLA "FORNITURA" DELLA CULTURA. INTRODUZIONE DELLA MODALITA' E- LEARNING.

Dopo la problematica del DUI, firma digitale e PEC, un'altra "novità" interessa da vicino la nostra Categoria: ***la riforma del Regolamento della FCO con relativo Regolamento di attuazione.***

Orbene, *domani 14 Novembre 2009, tali regolamentazioni entreranno in vigore* dopo la "vacatio" dei termini decorrenti dalla loro pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale.

Li troverete anche sul nostro sito www.ordinecdlna.it nella sezione "Formazione ed Eventi" alla voce "Regolamento".

Sulla FCO conoscete bene il nostro pensiero avendolo esternato numerose volte durante i Convegni ed anche nel corso di redazione delle varie rubriche

che ci occupano gran parte del tempo: ***ci crediamo fermamente ritenendo che sia l'unico baluardo a sostegno della nostra Categoria riparandola da assalti che la vorrebbero far scomparire in nome di adempimenti che si concludono con un clic sui tasti di un elaboratore quasi che un cedolino o qualsiasi altro adempimento non presupponesse la conoscenza del diritto del lavoro, legislazione sociale e diritto tributario.***

Ecco perché siamo stati soddisfatti per aver fatto parte, in rappresentanza dell'Italia Meridionale, della Commissione del CNO incaricata di formulare il testo di riforma del Regolamento della FCO e conseguenziale Regolamento di attuazione.

La Commissione è stata coordinata dal Consigliere Nazionale, collega Sergio Giorgini, cui va il nostro sentito ringraziamento.

Ha iniziato i lavori subito dopo Pasqua di quest'anno.

Democraticamente e prevenendo quell'ansia di autonomia e federalismo che pervade i CPO, i Regolamenti sono stati sottoposti all'esame della Conferenza dei Rappresentanti Regionali e successivamente dell'Assemblea dei CPO per essere, poi, definitivamente approvati rispettivamente il 24 Luglio 2009 ed il 30 Ottobre 2009.

Ve ne raccomandiamo caldamente la lettura trattandosi di una "bella rivoluzione".

Noi, fedeli al nostro ruolo di "informazione" di tutto ciò che riguarda il nostro CPO e, quindi, Voi, ci permettiamo solamente una carrellata sulle principali novità che caratterizzano questa Riforma.

Essa è nata sulla scorta di una mirata indagine dell'ANTITRUST sulle attività formative degli Ordini Professionali con l'emanazione dei seguenti principi che abbiamo, poi, trasfuso in precise disposizioni:

- a) i Consigli degli Ordini non devono avere il monopolio della Formazione;***
- b) i soggetti terzi (tali sono rispetto ai Consigli degli Ordini) hanno la parità nell'erogazione della Formazione anche per quanto riguarda***

i crediti formativi non potendoci essere alcuna discriminazione nei loro confronti;

c) i Consigli degli Ordini sono, comunque, obbligati ad erogare la Formazione e legittimati a stabilire standard qualitativi cui devono uniformarsi i c.d. soggetti terzi;

d) Gli eventi formativi organizzati dai “terzi” possono essere “riconosciuti” dal Consiglio dell’Ordine ai fini dell’aspetto qualitativo e dell’attribuzione dei crediti formativi;

e) La Formazione deve essere effettiva e non in funzione dell’accaparramento di crediti formativi.

Ricorderete, colleghi, che con il precedente Regolamento i “soggetti terzi” (perfino l’ANCL) pur avendo la libertà di iniziativa “formativa” non erogavano cultura avente lo stesso valore di quella dell’Ordine ma al ribasso poiché valeva il 50%.....e così dicasi per INAZ, IPSOA ecc.

Noi siamo stati sempre contrari, per principio giuridico, a tale disparità giungendo ad affermare che **anche la Fondazione Studi del CNO fosse un soggetto “terzo” e che il CNO non potesse, nemmeno indirettamente, svolgere attività formativa demandata, ex art. 14 sub lettera i) della legge 12/79, in via esclusiva ai CPO.**

Con il nuovo Regolamento ritorna la parità, siamo in concorrenza con i soggetti terzi: la cosa ci fa assai piacere, ci sentiamo determinati e pronti a confrontarci con chiunque. La paura e il timore non albergano in noi!!!!!! E’ il collega che ci giudica e sceglie liberamente dove andare a formarsi. Chi non ha una platea “bella” di ascoltatori, a prescindere se paganti o meno, ha prodotto solo un flop!!! Per facta concludentia, anche questo aspetto rientra nella eterna legge del mercato!!!! C’è sempre un rischio per l’imprenditore e così anche per noi organizzatori di Convegni nonostante siamo un Ente di diritto pubblico.

Abbiamo sempre sostenuto, detto e scritto che il collega poteva formarsi dove, come e quando voleva e che la cultura non aveva prezzo! Quanto

meno, in questo, siamo equiparati a soggetti commerciali visto che il credito formativo da loro riconosciuto **ora** ha lo stesso valore del nostro.

Il denominatore comune, il leit motiv della Formazione è, quindi ed ancora una volta, **la libertà dell'iscritto di formarsi dove, quando e da chi vuole.**

Più precisamente:

- a) frequentando le occasioni formative dei Consigli Provinciali. Piena libertà, dunque, nello scegliere a quale Convegno partecipare **organizzato da qualsiasi Consiglio Provinciale**. Se un collega di Napoli partecipa ad un Convegno organizzato dal CPO di Avellino, tale struttura, facente parte del nostro Ordinamento, non deve farsi riconoscere l'evento dagli altri Consigli ai quali appartengono i partecipanti né il collega è tenuto, in proprio, a farselo validare presso il Consiglio di appartenenza. C'è, in effetti, una sorta di presunzione legale assoluta che **i nostri** Convegni siano conformi agli standard di qualità;
- b) frequentando un evento formativo predisposto da **un soggetto terzo** che intende farselo preventivamente riconoscere dal CPO di competenza territoriale. In tal caso la struttura presenta istanza ed idonea documentazione comprovante la conformità dell'evento allo standard qualitativo ed il Consiglio Provinciale, competente per territorio, delibera di approvarlo o meno ma pur sempre motivando la scelta;
- c) frequentando un evento formativo che la struttura organizzante non ha ritenuto di farsi preventivamente riconoscere. In tal caso, il collega che ha frequentato e seguito tale evento ne chiederà, ***in proprio e singolarmente, il riconoscimento al suo CPO di iscrizione.***

E' stata anche introdotta la modalità e- learning. Questa non solo deve rispondere a determinati requisiti probatori dell'avvenuta e personale formazione contenuti in una "determina" del Consiglio Nazionale quanto deve essere **autorizzata preventivamente ad personam dal CPO al Consulente**

che ne faccia motivata richiesta se è in misura superiore al 30% dei crediti formativi biennali (quindi per un massimo di 15 crediti biennali).

Vengono, quindi, riconosciuti crediti, entro certi limiti ben definiti, a quei colleghi che fanno parte di Commissioni Studi, partecipano alle Commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione, abbiano sostenuto esami universitari, scritto articoli scientifici nelle materie di nostra pertinenza, svolto relazioni in Convegni, Master, Corsi ecc.

Sono anche previsti esoneri totali o parziali a richiesta del collega ricorrendo le ipotesi tassativamente previste dal Regolamento.

E' stato introdotto il principio della infrazionabilità dell'evento formativo e l'unità di misura per attribuire il credito formativo: uno per ciascuna ora di durata dell'evento.

Ciò significa che se un collega si accredita alle ore 9:00 e la durata del Convegno è prevista in 4 ore, uscendo alle ore 13:00 (attestando l'uscita attraverso il DUI) avrà diritto a 4 crediti formativi.

Se, ex adverso, se ne esce alle 12 pur avendo assistito all'evento per i 3/4 del tempo stabilito **non ha diritto ad alcun credito formativo e men che meno quando, pur attestando la presenza in entrata ed in uscita, non è stato in sala ma, magari, fuori a fumare od a discutere di altro ovvero, nella peggiore delle ipotesi, è andato all'INPS, INAIL, DPL ecc. a discutere di pratiche:** cosa che succede anche da noi e questi colleghi, opportunamente segnalati, troveranno la sorpresa di non trovarsi, al redde rationem della FCO, alcun credito formativo e passibili, quindi, di procedimento di disciplina.

Sono colleghi che, oltre ad offendere chi è presente in sala ed è super attento alle relazioni, prendono in giro se stessi: la Formazione è un qualcosa di sostanziale e non di formale.

Ma è anche un'offesa al decoro e dignità della Categoria!!!!

Il Regolamento prevede, poi, le materie oggetto della Formazione, il numero dei crediti biennali è pari sempre a 50 di cui almeno 16 in un anno ed almeno

6 conseguiti partecipando ad eventi che abbiano trattato di Ordinamento Professionale e Codice di Deontologia.

Per i nuovi iscritti l'obbligo decorre dal mese successivo alla iscrizione ed i crediti sono in misura proporzionale al periodo di attività professionale nell'anno.

E' ribadito l'obbligo della Comunicazione dei crediti formativi conseguiti entro il 28/2 dal termine di ciascun biennio.

Ma, attenzione! *In via transitoria, è stato previsto che il biennio in corso (che doveva terminare il 31/12/2009) avrà come scadenza il 31/12/2010: una boccata di ossigeno in più per quei colleghi ritardatari, per vari motivi, nella FCO e, aritmeticamente, i crediti passano a 75.*

Cosa succede, infine, se il collega, entro il termine del 28/2 successivo alla scadenza del biennio non effettua la comunicazione dei crediti maturati nel biennio? Sarà destinatario di una "**diffida ad adempiere**" e, in caso ulteriormente negativo, sottoposto a procedimento disciplinare.

Una costruzione, pertanto, molto bene articolata. Al di là dei crediti, come ha affermato l'Antitrust, il fine dei CPO è esclusivamente quello della Formazione.

Noi siamo d'accordo, la formazione l'abbiamo fatta sempre in virtù dell'art. 14 della legge 12/79 ed ogni qual volta si presentavano problematiche interessanti a livello collettivo.

L'importante è crederci, come noi ci crediamo. E', infine , una questione di coscienza la partecipazione assidua ed attiva (in sala) con l'intento di migliorarsi professionalmente oltre che un dovere verso la Categoria.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.